REGOLAMENTO (CEE) N. 2638/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1373/70, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (7), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone, e di girasole (8), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 (9), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva (10), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2555/70 (11), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (12), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (13), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (14), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (15), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (16), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo alle disposizioni complementari sulle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo (17), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai vari settori considerati dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1971, i titoli d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata sono valevoli per una operazione effettuata nella Comunità; che il regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce le modalità comuni

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(7) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.
(8) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2464/67.
(9) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.
(10) GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(11) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 6.
(12) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(13) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(14) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(15) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(16) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(17) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

di applicazione del regime di titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzi unici [1], fissa le disposizioni comuni ai settori dei prodotti agricoli, applicabili al regime in parola ;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE ha istituito un regime di titoli di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione nei settori dei semi oleosi ; che è opportuno applicare a tali titoli le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1373/70 ;

considerando che risulta in particolare dal contenuto dei formulari allegati al regolamento (CEE) n. 1373/70 che gli importi indicati in questi formulari sono espressi in moneta nazionale ; che l'indicazione di detti importi in moneta nazionale convertite in unità di conto può comportare cifre con un certo numero di decimali ; che, per una buona gestione amministrativa, è opportuno prevedere l'arrotondamento di detti importi ;

considerando che i prelievi fissati in anticipo devono essere adattati in funzione dei prezzi di entrata valida per il mese dell'importazione ; che detti prezzi non sempre sono noti al momento del rilascio del titolo ; che è quindi necessario prevedere le regole che permettano di assicurare, in questo caso, il buon funzionamento del regime della fissazione in anticipo, tenendo conto delle necessità amministrative particolari di taluni Stati membri che non consentono attualmente un metodo uniforme di applicazione ;

considerando che, per motivi di semplificazione amministrativa, è opportuno prevedere che la cauzione può essere svincolata totalmente quando l'importo totale che resta acquisito per un titolo è trascurabile ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri espressi dai comitati di gestione per i grassi, i cereali, la carne di pollame e le uova, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dopo il secondo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1373/70 è aggiunto il testo seguente :

« — L'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE »

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 1373/70 è aggiunto il seguente articolo 7 bis :

« *Articolo 7 bis*

Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in unità di conto da riportare sui formulari di titoli comportano tre decimali o più, si fa menzione solo delle due prime cifre decimali. In tal caso, la seconda cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza decimale è inferiore a 5. »

Articolo 3

Al regolamento (CEE) n. 1373/70 è aggiunto il seguente articolo 12 bis :

« *Articolo 12 bis*

1. Se l'importo del prelievo è stato oggetto di una domanda di fissazione anticipata e se al momento del rilascio del titolo il prezzo di entrata non è noto per uno o più mesi di validità del titolo stesso, il tasso provvisorio del prelievo è indicato nella casella 19 per i mesi in questione. Tale tasso è calcolato per detti mesi in funzione dei dati conosciuti e del prezzo di entrata applicabile per l'ultimo mese della campagna in corso. Nella casella 20 del titolo è riportata menzione dell'adattamento da operare.

2. Se il titolo o l'estratto sono utilizzati per una importazione in Germania o in Italia, può essere richiesto dai servizi competenti di questi Stati membri che essi contengano il o i tassi di prelievo adattati. In tal caso, il tasso o i tassi suddetti sono indicati nella casella 19 su richiesta del titolare o del cessionario, da parte dell'organismo che emette il titolo allorchè il prezzo di entrata diviene noto. L'organismo indica la data e appone il timbro. »

Articolo 4

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1373/70 è completato della disposizione seguente :

« Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare è inferiore a 2 unità di conto per un

[1] GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

titolo, lo Stato membro può svincolare integralmente la cauzione. »

Articolo 5

La versione in lingua tedesca del regolamento (CEE) n. 1373/70 è modificata come segue :

1. all'articolo 14, paragrafo 1, invece di « die Mitgliedstaaten » leggere « die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten »

2. all'articolo 15, paragrafo 4, prima frase, penultima parola, invece di « Zweitschrift » leggere « Duplikat »

3. leggere come segue il testo ripreso nella casella n. 31 dell'esemplare, per il titolare del titolo di esportazione

« 31 Zollverkehr
Zollpapier/Ausfuhrpapier
(Art. und Nr.)
oder
Teillizenz Nr. . . . .
und Tag der Abschreibung »

4. leggere come segue il testo ripreso nella casella n. 31 dell'esemplare, per il titolare, dell'estratto del titolo di esportazione

« 31 Zollverkehr
Zollpapier/Ausfuhrpapier
(Art. und Nr.)
und Tag der Abschreibung »

Articolo 6

La versione in lingua francese del regolamento (CEE) n. 1373/70 è modificata come segue :

Alla prima frase dell'articolo 18, paragrafo 1, invece di « l'État membre émetteur du certificat », leggere « l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat ».

Articolo 7

La versione in lingua italiana del regolamento (CEE) n. 1373/70 è modificata come segue :

1. all'articolo 1, quarto trattino, invece di « articolo 15 bis . . . » leggere « articolo 5 bis . . . ».

2. all'articolo 18, paragrafo 1, prima frase, invece di « lo Stato membro emittente » leggere « l'organismo competente dello Stato membro emittente il titolo ».

Articolo 8

La versione in lingua olandese del regolamento (CEE) n. 1373/70 è modificata come segue :

1. Articolo 5 paragrafo 1, ultimo comma : invece di « Aanvragen, wolde door de communautaire regelingen voorwaarden inhouden, die niet zijn voorzien, worden afgewezen », leggere « Aanvragen, welke voorwaarden inhouden, die niet door de communautaire regelingen zijn voorzien, worden afgewezen ».

2. Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma : invece di « Aanvragen van invoer-of uitvoercertificaten welke vergezeld gaan van een verzoek om vaststelling vooraf » leggere « Aanvragen van invoer- of uitvoercertificaten waarin een verzoek om vaststelling vooraf vervat is ».

3. Articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b), quarta riga, invece di « geval van het exemplaar nr. 1 of de uittreksels van » leggere « geval van het exemplaar nr. 1 van het uittreksel of de uittreksels van ».

4. Articolo 15, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, 21ª riga, invece di « trole-exemplaren teruggezonden, zijnde overeen » leggere « trole-exemplaren, teruggezonden zijnde overeen ».

5. All'articolo 18, paragrafo 1, prima fase, invece di « de Lid-Staat van afgifte » leggere : « de bevoegde instantie van de Lid-Staat van afgifte ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI